

All. B)

CITTA' DI COLOGNO MONZESE	
(Città Metropolitana di Milano)	
REP. N. SCRITTURA PRIVATA.	
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER L'IMMOBILE	
DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELL'EDIFICIO VIA DALL'ACQUA.	
PREMESSO che:	
- il Comune di Cologno Monzese è proprietario dell'immobile ubicato in	
Cologno Monzese via Dall'Acqua, identificato al Catasto Fabbricati al Fg.	
22, particella 240, subalterno 3, costituito da una unità immobiliare a	
destinazione commerciale al piano terreno avente una superficie	
complessiva di mq. 40;	
- con determinazione del direttore dell'Area Servizi Tecnici – Servizio	
Pianificazione del Territorio n del è stato approvato lo	
schema del bando di gara e i relativi allegati, le modalità di scelta del	
contraente nell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del	
23 maggio 1924, da esprimersi con il sistema previsto dall'art. 76 – commi	
1, 2 e 3 del predetto decreto nonché lo schema del presente contratto di	
locazione dell'immobile, ponendo a base d'asta il canone di locazione	
annuale di €. 6.000,00=;	
- con determinazione del direttore dell'Area Servizi Tecnici – Servizio	
Pianificazione del Territorio n del	
verbale di gara in data dando atto che è stata aggiudicata la	
locazione dell'immobile al per un periodo di	

anni sei, rinnovabile di ulteriori sei anni, per un canone annuo iniziale di €	
(Euro/00);	
Tutto ciò premesso, l'anno il giorno del mese di	
TRA	
Il Comune di Cologno Monzese con sede in COLOGNO MONZESE (MI),	
via Mazzini 9, codice fiscale 03353020153, rappresentato dal Direttore	
dell'Area Servizi Tecnici Arch. Paola Perego che agisce in forza dell'art. 107	
comma 3 lett. C del D. Lgs. 267/2000, di seguito denominata parte	
locatore;	
E	
il, C.F,	
residente in	
in qualità di	
in	
fiscale/P.IVA di seguito denominata parte	
conduttore;	
convengono e stipulano quanto segue:	
Art. 1) Premesse - Le premesse sono conosciute ed approvate dalle parti e	
formano parte integrante del presente contratto.	
Art. 2) Oggetto della locazione - Il Locatore, nella qualità di proprietario	
concede in locazione ad uso non abitativo al Conduttore, che accetta,	
l'immobile inserito nel complesso identificato in mappa nella Sezione	
Censuaria di Cologno Monzese, foglio di mappa n22, particella n. 240,	
2	

categoria C/1, rendita catastale € sito in via Dall'Acqua,71	
costituito da un fabbricato a destinazione commerciale al piano terreno	
con una superficie complessiva di mq. 40,00., così come meglio	
rappresentato graficamente nella planimetria catastale, che si unisce quale	
parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Art. 3) Durata della Locazione - La durata del contratto è fissata in anni 6	
(sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con possibilità di	
rinnovazione secondo la disciplina contenuta negli articoli 27 e 28 della	
Legge n. 392/ 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.	
Art. 4) Recesso del Conduttore - Il Conduttore potrà recedere dal contratto	
dandone preavviso al Locatore con lettera raccomandata almeno sei mesi	
prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, fermo comunque	
l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di	
preavviso. Il Conduttore con il recesso rinuncia alla perdita per	
l'avviamento commerciale.	
Art. 5) Destinazione d'uso dell'immobile - L'immobile dovrà essere	
destinato esclusivamente all'attività commerciale. Ogni altra destinazione	
e/o utilizzo dell'immobile è tassativamente vietata. Il Conduttore dichiara	
che l'immobile è adatto all'uso convenuto.	
Art. 6) Sublocazione - cessione del contratto - Il Conduttore potrà	
concedere in sublocazione o in comodato, o attraverso ogni altra forma di	
godimento tipico o atipico, l'immobile locato, in tutto o in parte, previa	
autorizzazione del Locatore e purché l'utilizzo sia consono alla	
destinazione stabilita nel precedente articolo, pena la risoluzione di diritto	

	del contratto. Il Conduttore potrà inoltre cedere il contratto con la cessione	
	o la locazione dell'azienda. Agli aventi causa si applicheranno le	
	disposizioni di cui al contratto di locazione stipulato con l'originario dante	
	causa.	
	Art. 7) Canone di locazione - Il canone di locazione annuale viene	
	quantificato in €(euro/00),	
	non soggetto ad IVA. Il canone verrà corrisposto in 4 rate trimestrali	
	anticipate scadenti il 01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio e 01 ottobre di ogni	
	anno, mediante bonifico bancario a favore del Comune di Cologno	
	Monzese tesoreria comunale, presso Istituto Bancario Monte Paschi di	
-	Siena, SPA, Codice IBAN: IT 49X0103032641000061287182	
	Art. 8) Adeguamento ISTAT del canone di locazione - Il canone sarà	
	aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in	
	aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le	
	famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese	
	precedente quello di inizio del presente contratto.	
	Art. 9) Ritardati pagamenti - Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o	
	eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del	
	canone o delle somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato	
	puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, di	
	importo pari ad una mensilità del canone, comunque motivato, costituisce	
	in mora il Conduttore. In caso di ritardato pagamento il Conduttore è	
	tenuto a corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, interessi di mora	
	in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, senza necessità	
	4	

che il Locatore proceda a costituirlo in mora,	
Art. 10) Deposito cauzionale - A garanzia dell'esatto adempimento delle	
obbligazioni assunte con il presente contratto il Conduttore corrisponderà	
al Locatore, a titolo di deposito cauzionale, la somma di €	
(euro/00) pari a un tre mensilità del	
canone annualmente dovuto di €(euro	
/00=) mediante assegno circolare non trasferibile	
intestato alla tesoreria del Comune di Cologno Monzese. La cauzione, alla	
quale il Locatore potrà attingere in caso di inadempienza del Conduttore,	
con l'obbligo di reintegro da parte dello stesso, verrà svincolata e restituita,	
unitamente agli interessi maturati, ad esito del rapporto di locazione, al	
momento della riconsegna dell'immobile locato, verificato il buono stato	
dello stesso.	
Art. 11) Manutenzione - Tutte le opere di manutenzione ordinaria, che si	
rendessero necessarie per garantire la funzionalità e la perfetta	
conservazione dell'immobile concesso in locazione, sono a carico del	
Conduttore. Alle riparazioni ordinarie il Conduttore dovrà provvedervi	
tempestivamente, salvo il diritto del Locatore di sostituirsi al Conduttore in	
caso di inadempienza di quest'ultimo, con diritto del Locatore all'integrale	
rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta. Inoltre il	
Conduttore si obbliga ad assumere a proprio carico le opere di	
adeguamento alle normative igienico sanitarie eventualmente richieste	
dalla competente Azienda Sanitaria Locale o da altre autorità ed organi	
per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta per l'esercizio	

 delle attività, senza richiedere al Locatore e tale titolo indennizzo alcuno. Il	
 Conduttore si impegna a mantenere i locali e relativi impianti in buono	
 stato provvedendo a propria cura alle necessarie pulizie, estese agli spazi	
 antistanti e prospicienti, al fine di mantenerne il decoro. Si fa espresso	
 divieto al Conduttore di occupare gli spazi antistanti il locale con manufatti,	
 oggetti tali o disposti in modo da costituire ingombro o pericolo per le	
 persone o per la circolazione stradale, o di utilizzarli per scopi non inerenti	
 alla stretta necessità dell'esercizio del commercio. Del pari dovrà garantire	
 la perfetta pulizia di tali spazi e il generale decoro della struttura nella sua	
 esteriorità in quanto annessa a pubblico servizio.	
 Art. 12) Autorizzazioni - Al Conduttore non è concesso eseguire, senza il	
 preventivo consenso scritto del Locatore e al di fuori delle condizioni che	
 verranno concordate, opere o lavori di modifica, innovazione, miglioria o	
 addizione all'immobile e sue pertinenze ad alla loro destinazione, ovvero	
 agli impianti esistenti. Altresì, qualsiasi richiesta di autorizzazione e/o nulla	
 osta presentata agli organi istituzionali di competenza dovrà essere	
 preventivamente comunicata e, se del caso, autorizzata dal Locatore ai fini	
 dell'aggiornamento del "Fascicolo del fabbricato". Non costituiscono	
 espressioni di consenso gli atti ampliativi o i silenzi significativi in materia	
 urbanistico/edilizia e di commercio. Il Locatore ha la facoltà di ritenere -	
 senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Conduttore, che	
 espressamente fin d'ora a ciò rinuncia - le eventuali migliorie o addizioni	
 comunque eseguite dal Conduttore, anche con la tolleranza del Locatore.	
 In caso contrario, ed a semplice richiesta del Locatore, il Conduttore sarà	
6	

tenuto, anche nel corso del contratto alla remissione in pristino, a tutte sue	
cure e spese.	
Art. 13) Utenze - Nessun patto diverso o contrario da quanto stabilito dalla	
legge viene stipulato relativamente agli oneri accessori che saranno	
interamente a carico del Conduttore. Sono inoltre naturalmente a carico	
del conduttore le spese per i servizi privati di energia elettrica, acqua,	
telefono, gas e la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,	
per tutto il periodo della locazione, nonché tutte le altre spese di natura	
privata che il conduttore dovrà sostenere nel corso della locazione.	
Art. 14) Accesso all'immobile - Il Conduttore deve permettere l'accesso	
nell'immobile al Locatore, ai suoi amministratori o alle persone da essi	
delegate. Qualora il Locatore intenda alienare l'immobile locato, il	
Conduttore dovrà permettere la visita dell'unità stessa anche ai potenziali	
acquirenti.	
Art. 15) Obblighi/responsabilità del Conduttore -Esoneri del Locatore - II	
conduttore è il custode dell'immobile locato ed è responsabile dei danni	
cagionati dallo stesso. Il conduttore si obbliga ad osservare i regolamenti	
interni per l'uso dello stabile in cui si trova il bene locato, che siano stati	
portati a sua conoscenza. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso	
di interruzione dei servizi comuni e privati per cause indipendenti dalla sua	
volontà; Il locatore non assume, inoltre alcuna responsabilità per:	
- quanto concerne il possesso, da parte del conduttore, di tutti i requisiti di	
legge eventualmente previsti, per l'esercizio della propria attività, anche	
sotto l'aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale;	
7	

	- per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo	
	o doloso da qualsivoglia persona, e segnatamente per furti. Il conduttore è	
	direttamente responsabile verso il locatore ed i terzi dei danni causati per	
	sua colpa da spargimento d'acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso	
	e trascuratezza nell'uso della cosa locata.	
	Art. 16) Cause di risoluzione del contratto - Ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	1456 C.C., il presente contratto s'intenderà senz'altro risolto per fatto o	
	colpa del conduttore nel caso di:	
	a) violazione della destinazione d'uso dell'immobile prescritta dall'articolo	
	5) del presente atto;	
	b) violazione dell'obbligo di comunicazione della sublocazione anche	
	parziale prescritto dall'art. 6 del presente atto;	
	c) mancato pagamento puntuale di una rata anticipata del canone di	
	locazione prescritto dall'articolo 7) del presente atto;	
_	d) mancata costituzione e/o reintegro del deposito cauzionale prescritto	
	dall'articolo 10) del presente atto;	
	e) mancata effettuazione delle opere e dei lavori di manutenzione	
	prescritte all'articolo 11) del presente atto;	
	f) perdita delle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione;	
	g) perdita dei titoli abilitativi prescritti per l'esercizio dell'attività.	
	Art. 17) Spese di registrazione - Le spese di registrazione del contratto che	
	curerà il locatore, sono a carico delle parti in quote uguali. Il conduttore	
	dovrà anticipare al locatore la quota a suo carico. L'imposta di bollo e	
	quietanze sono a totale carico del conduttore.	
	8	

Art. 18) Modifiche - Il presente contratto di locazione non potrà essere	
modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente	
previsto dal presente atto valgono le norme di legge in materia, nonché gli	
usi locali.	
Art. 19) Consegna e conservazione dell'immobile - Il conduttore dichiara di	
aver visionato l'immobile e di averlo trovato adatto alle proprie esigenze e	
di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, senza pretendere modifiche,	
addizioni o lavori. Il conduttore è costituito custode dell'immobile in	
questione e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia	
nel servirsene. Il conduttore assume l'obbligo di riconsegnare l'immobile al	
termine della locazione in perfetto stato, salvo il normale deperimento	
d'uso; in caso contrario il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno.	
Il Locatore consegna l'attestato di prestazione energetica dell'immobile e	
dichiara la conformità dei locali ai dati catastali e dichiara che per l'U.I. in	
argomento è stato rilasciato il certificato di agibilità in data 21/01/2004.	
Art. 20) Conduttore Moroso - Nessuna azione potrà essere intentata dal	
conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione	
essenziale per la stipulazione del presente contratto.	
Art. 21) Rinvio - Per quanto non previsto o indicato dal presente contratto,	
si farà riferimento alla normativa vigente.	
Art. 22) Foro competente e domicilio delle parti contraenti - Per qualunque	
contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto il	
Foro competente sarà quello del Comune in cui è ubicato l'immobile; o	
comunque quello territorialmente competente. A tutti gli effetti del	
9	

 presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della	
 competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di essere domiciliato presso	
 la propria sede legale, il locatore dichiara di essere domiciliato presso la	
 propria sede legale. Le parti si impegnano a comunicare per iscritto	
 qualsiasi variazione della sede stessa.	
 Art. 23) Privacy- Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei	
 dati personali 679/2016 dell'Unione Europea, il locatore informa che tutti i	
 dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) inerenti il	
 Conduttore vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti	
 elettronici, esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle	
 prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati	
 personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il Conduttore può esercitare in	
 ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del citato	
 Regolamento Generale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di	
 Cologno Monzese. Responsabile della protezione dei dati è la società LTA	
 S.r.l. con sede in Roma, nella persona della Sig.ra Coppola Rosa.	
 Letto, approvato e sottoscritto a Cologno Monzese, il	
 Per il Comune di Cologno Monzese Il Direttore dell'Area Servizi Tecnici	
 Arch. Paola Perego	
 Il Conduttore	
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di	
 avere letto attentamente ogni clausola del presente contratto e di	
 accettare e sottoscrivere lo stesso con piena consapevolezza senza	
 eccezione alcuna ed in particolare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,	
 10	

11	
	<u> </u>
	<u> </u>
Arch. Paola Perego	
Per il Comune di Cologno Monzese il Direttore dell'Area Servizi Tecnici	
Letto, approvato e sottoscritto a Cologno Monzese, il	
frutto del contributo delle parti.	
con congruo anticipo sulla data di stipula del presente contratto che è	
conoscenza della proposta di contratto predisposta dalla parte locatore	
16, 17, 18, e 19. La parte conduttore in particolare dichiara di aver preso	